

COMUNE DI CANNARA

Provincia di Perugia



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 14/10/2019

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2	Forme di gestione	pag. 3
Art. 3	Soggetti utilizzatori	pag. 3
Art. 4	Utilizzo periodico continuativo	pag. 3
Art. 5	Utilizzo occasionale saltuario	pag. 4
Art. 6	Utilizzo in occasione di gare	pag. 4
Art. 7	Regoli comuni di utilizzo	pag. 5
Art. 8	Sospensioni e modifiche	pag. 6
Art. 9	Spazi di utilizzo promiscuo	pag. 6
Art. 10	Modalità di pagamento in caso di utilizzo periodico continuativo	pag. 6
Art. 11	Modalità di pagamento in caso di utilizzo occasionale saltuario e per le gare	pag. 7
Art. 12	Agevolazioni e gratuità	pag. 7
Art. 13	Spazi pubblicitari	pag. 7
Art. 14	Norme finali e transitorie	pag. 7

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'individuazione delle modalità di gestione del Palazzetto dello Sport di proprietà comunale sito a Cannara presso il Parco XXV Aprile (di seguito indicato anche solo come "impianto"), unitamente alla disciplina del suo utilizzo in caso di gestione diretta. In caso di affidamento della gestione a terzi, la specifica disciplina di utilizzo sarà individuata negli atti del relativo procedimento, nel rispetto delle finalità di cui al presente articolo.
2. Il Palazzetto dello Sport appartiene al patrimonio indisponibile del Comune essendo destinato ad un pubblico servizio e, nello specifico, al soddisfacimento dell'interesse generale della collettività allo svolgimento, promozione e valorizzazione dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. Con il presente Regolamento il Comune intende garantire la massima fruibilità dell'impianto sportivo da parte di cittadini, associazioni, gruppi sportivi, federazioni ed enti di promozione sportiva nonché delle scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, dirette a soddisfare i connessi interessi generali della collettività.
4. Il Palazzetto si compone, in particolare, di un campo da gioco centrale e di una palestra oltre che dei relativi servizi e locali annessi; sia il campo centrale che la palestra, compatibilmente con la loro natura e dimensioni, sono destinati all'utilizzo.

Art. 2 - Forme di gestione

1. La gestione del Palazzetto dello Sport comunale può essere effettuata direttamente dal Comune o mediante affidamento a terzi.
2. In caso di gestione diretta, spetta al Comune la conduzione e l'organizzazione dell'impianto potendosi avvalere di soggetti terzi per uno o più servizi ausiliari quali, fra gli altri, quelli di custodia e di pulizia.
3. In caso di affidamento a terzi della gestione, da effettuarsi nel rispetto della vigente normativa di settore e salvaguardando la finalità pubblica dell'impianto, spetta al soggetto gestore la conduzione e l'organizzazione dell'impianto nella sua interezza, nel rispetto delle direttive o delle linee di indirizzo impartite dal Comune.

Art. 3 - Soggetti utilizzatori

1. L'impianto può essere concesso in uso a società sportive, associazioni e/o gruppi sportivi, enti di promozione sportiva e privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di allenamenti, gare, campionati, manifestazioni e per l'utilizzo del tempo libero nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1.
2. In orario scolastico, la priorità di utilizzo dell'impianto è garantita nei confronti delle Istituzioni scolastiche.
3. La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività indicate nell'atto autorizzativo.
4. E' fatto obbligo all'utilizzatore di disporre di soggetto abilitato all'uso di defibrillatore anche durante gli allenamenti.

Art. 4 - Utilizzo periodico continuativo

1. L'utilizzo periodico continuativo ricorre quando l'utilizzo dell'impianto è programmato in un arco di tempo duraturo nel tempo con un calendario fisso di giorni e di orari, ordinariamente coincidente con la stagione sportiva che viene convenzionalmente individuata nel periodo settembre - giugno dell'anno successivo, ma senza preclusione per un utilizzo in un arco temporale diverso purché ritenuto compatibile con la gestione.
2. I soggetti che intendano avvalersi di tale tipologia di utilizzo, sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, domanda in carta semplice per la stagione sportiva successiva specificando l'attività sportiva che sarà svolta, per quali giorni, orari (indicando anche i periodi di sospensione in occasione di festività) e spazi (campo centrale e/o palestra) si richiede l'utilizzo. Le predette indicazioni potranno essere confermate o aggiornate entro il 31 luglio di ogni anno.
3. Spetta al Comune di valutare le domande pervenute e redigere il calendario di utilizzo dell'impianto per la stagione sportiva interessata. In presenza di più richiedenti aventi titolo e in caso di sovrapposizione di richieste non diversamente conciliabili, saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- sede legale nel Comune di Cannara;
 - maggior numero di iscritti con tesseramento annuale nei settori giovanili residenti a Cannara;
 - pratica in modo continuativo di attività sportiva in favore di utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a diversamente abili e anziani;
 - livello dei campionati a cui il richiedente partecipa.
4. Le Istituzioni scolastiche interessate, sono tenute a comunicare i giorni e gli orari di utilizzo dell'impianto prima dell'inizio dell'anno scolastico.
 5. Il calendario stagionale, redatto in base ai commi che precedono, verrà definito dal Comune entro l'inizio della stagione sportiva di ogni anno e quindi esposto all'interno dell'impianto, parimenti alle eventuali successive modifiche.
 6. Le richieste di utilizzo periodico continuativo pervenute successivamente ai termini indicati dal precedente comma 2 ovvero successivamente alla redazione del calendario stagionale, potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità residua.

Art. 5 - Utilizzo occasionale saltuario

1. L'utilizzo occasionale saltuario ricorre quando l'utilizzo dell'impianto è programmato in una o più date e in orari definiti, limitati e circoscritti con riferimento ad attività sportive, incontri, dibattiti, manifestazioni o attività diverse purché compatibili con la natura dell'impianto, con l'attività stagionale programmata e con le prioritarie esigenze istituzionali del Comune.
2. I soggetti che intendano avvalersi di tale tipologia di utilizzo, sono tenuti a presentare domanda in carta semplice almeno 15 giorni prima della data di utilizzo, fatta salva la possibilità di concedere l'utilizzo anche in caso di margine temporale inferiore, compatibilmente con la disponibilità dell'impianto.
3. Nella domanda occorre dichiarare:
 - il responsabile dell'attività, con i riferimenti telefonici e di posta elettronica;
 - la descrizione dell'attività;
 - il giorno, l'ora e la durata dell'utilizzo;
 - lo spazio richiesto (campo centrale e/o palestra);
 - la presenza o meno di pubblico, in caso positivo stimandone la consistenza, specificando la gratuità o meno dell'ingresso;
 - l'assunzione di ogni responsabilità circa l'osservanza delle regole di rispetto e conservazione dell'impianto e degli arredi in esso contenuti nonché delle disposizioni di legge, nessuna esclusa, applicabili all'evento organizzato;
 - l'assunzione di ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno derivante e connesso all'utilizzo dell'impianto e degli arredi in esso contenuti, nei confronti di cose o persone.
4. In presenza di più richiedenti aventi titolo e in caso di sovrapposizione di richieste non diversamente conciliabili, saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:
 - sede legale nel Comune di Cannara;
 - ordine di arrivo delle domande.
5. Il Comune dà formale riscontro all'istanza di utilizzo comunicando la concessione dell'autorizzazione ovvero il suo diniego, in quest'ultimo caso motivandolo adeguatamente, e impartendo eventuali specifiche prescrizioni.

Art. 6 - Utilizzo in occasione di gare

1. Nell'impianto possono svolgersi gare sportive di campionato determinate da federazioni sportive legalmente riconosciute tenendo conto delle dimensioni, delle caratteristiche e delle dotazioni dello stesso e nel rispetto delle regole di utilizzo di cui all'art. 7; spetta al richiedente valutare l'idoneità dell'impianto e delle sue dotazioni rispetto alle necessità.

2. I soggetti che intendano avvalersi di tale tipologia di utilizzo, sono tenuti a presentare domanda semplice al Comune corredata del calendario definitivo delle gare per le quali si richiede la disponibilità dell'impianto, con almeno 30 giorni di anticipo dal loro inizio o, comunque, non appena ne siano in possesso.
3. Spetta al Comune di valutare le domande pervenute e redigere il calendario di utilizzo dell'impianto per le gare per la stagione sportiva interessata. In presenza di più richiedenti aventi titolo e in caso di sovrapposizione di richieste non diversamente conciliabili, saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:
 - sede legale nel Comune di Cannara;
 - utilizzo periodico continuativo dell'impianto da parte del soggetto nella corrente stagione sportiva;
 - ordine di arrivo delle domande

Art. 7 - Regole comuni di utilizzo

1. È vietato l'uso dell'impianto a coloro i quali siano sprovvisti della relativa autorizzazione o che la cui attività non risulti inserita nel calendario stagionale.
2. Gli utenti dovranno utilizzare l'impianto tenendo un comportamento corretto anche nei confronti di eventuali soggetti a cui siano affidati, per conto del Comune, i servizi di custodia e pulizia; è dovuto il rispetto dei giorni e degli orari concessi, agevolando l'utilizzo degli spazi da parte degli utenti successivi; è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
3. L'accesso all'impianto, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre che al personale comunale. Per l'accesso al campo centrale ed alla palestra, gli atleti devono indossare scarpe da ginnastica.
4. Gli utenti sono responsabili della cura e della custodia dell'impianto (spazio concesso, spogliatoi, attrezzature, servizi, magazzino e quant'altro) relativamente e limitatamente ai periodi di rispettivo utilizzo, assumendosi ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a cose in relazione o in conseguenza di tale utilizzo; in particolare gli utenti sono responsabili anche in caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti tecnologici e all'attrezzatura che dovessero verificarsi in relazione o in conseguenza a detto utilizzo e riconducibili a soggetti afferenti la propria attività o organizzazione, con obbligo di refusione al Comune. A tal fine gli utenti devono essere in possesso di adeguata polizza RCT/O, valida per tutto il periodo di utilizzo dell'impianto.
5. In particolare, in caso di manifestazioni pubbliche, gare sportive comprese, gli organizzatori dovranno provvedere a loro cura e spese ad assolvere ogni incombenza ed onere e in particolare:
 - a compiere quanto prescritto dalle autorità di Pubblica Sicurezza e/o da altre autorità competenti per il regolare svolgimento delle manifestazioni ed a predisporre i servizi necessari previsti dalla legge i quali dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione;
 - ad assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento, nel rispetto della capienza massima dell'impianto;
 - ad assicurare il servizio sanitario;
 - all'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto agli ingressi quanto alla biglietteria;
 - alla sorveglianza all'interno dell'impianto ed ai controlli all'entrata;
 - ad aggiungere sedute oltre quelle fisse qualora autorizzato dalla Commissione Pubblico Spettacolo;
 - all'installazione di eventuale amplificazione qualora ritenuta necessaria per lo svolgimento dell'evento.
6. Per assicurare un corretto e ordinato uso dell'impianto concesso è inoltre vietato:
 - sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata dell'autorizzazione di utilizzo;
 - usare calzature non adeguate o sporche;
 - utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
 - depositare materiale societario o privato nello spogliatoio o in altri locali non autorizzati, al di fuori del tempo di utilizzo.
 - utilizzare l'impianto fuori dai giorni e dagli orari autorizzati;

- fumare all'interno dell'impianto;
 - introdurre cani o altri animali all'interno dell'impianto, se non preventivamente autorizzati per manifestazioni specifiche o da particolari disposizioni di legge.
 - introdurre nel Palazzetto oggetti contundenti, pericolosi od ingombranti non funzionali all'utilizzo autorizzato.
7. Il Comune ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza ed al controllo sull'uso dell'impianto e delle attrezzature da parte degli utenti i quali sono tenuti a fornire la maggiore collaborazione possibile.
8. In ogni caso gli utenti dovranno utilizzare l'impianto osservando tutte le norme di sicurezza e di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia.

Art. 8 - Sospensioni e modifiche

1. Le autorizzazioni di utilizzo possono essere sospese temporaneamente dal Comune per lo svolgimento di particolari manifestazioni quali saggi, tornei, giochi studenteschi, congressi, manifestazioni extra sportive di rilievo ... quando non si disponga di altri idonei spazi; in tali casi il Comune provvederà con tutto l'anticipo possibile a darne comunicazione agli utenti.
2. La sospensione dell'utilizzo è prevista inoltre per cause di forza maggiore, per eventi calamitosi o per situazioni impreviste o imprevedibili a tutela della sicurezza degli utenti ovvero della popolazione.
3. Nei casi predetti nulla è dovuto dal Comune né dagli utenti i quali possono anche rinunciare all'utilizzo dell'impianto una volta che questo sia tornato nella piena disponibilità senza l'applicazione della previsione di cui al comma 4 dell'art. 10.

Art. 9 - Spazi di utilizzo promiscuo

1. Sono spazi di utilizzo promiscuo i magazzini dell'impianto e gli spazi adibiti a deposito di ceste, attrezzature o contenitori per la conservazione dei materiali.
2. Ciascun utente può usufruire di detti spazi depositando il materiale di competenza senza che il Comune si assuma alcuna responsabilità in merito che rimane, pertanto, in capo a ciascun utente.
3. Tutti gli utenti dovranno attenersi alle regole di buon comportamento evitando il danneggiamento o la sottrazione del materiale non di proprietà.

Art. 10 - Modalità di pagamento in caso di utilizzo periodico continuativo

1. L'utilizzo dell'impianto comporta il pagamento di una tariffa determinata in misura oraria, salvo le eccezioni previste o ammesse nel presente regolamento; spetta alla Giunta comunale la determinazione di tali tariffe tenendo conto, tra l'altro, dei costi di gestione con particolare riferimento ai consumi di energia elettrica, di riscaldamento e di acqua.
2. In caso di utilizzo periodico continuativo, il pagamento è dovuto per tutti giorni e le ore inserite nel calendario stagionale, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, fatti salvi i periodi di sospensione dell'attività in occasione di festività, purché dichiarate in sede di richiesta di utilizzo o successivamente integrate. Il pagamento dovrà avvenire in anticipo entro il giorno 10 del mese di competenza con le modalità organizzative che saranno individuate.
3. Il mancato utilizzo degli spazi assegnati non comporta il diritto alla restituzione dell'importo versato.
4. In caso di recesso anticipato dall'utilizzo dell'impianto, l'utilizzatore è comunque tenuto al pagamento del 50% della quota dovuta per il periodo rimanente per i primi 3 mesi o frazioni e del 25% per i successivi mesi o frazioni.
5. Nel caso di mancato pagamento della somma dovuta entro 30 giorni dalla data di eventuale diffida, l'autorizzazione all'utilizzo deve intendersi revocata di diritto e nessuna nuova autorizzazione potrà intervenire fino al saldo del

dovuto. La diffida per il mancato pagamento, a mezzo raccomandata presso la sede legale indicata all'atto della richiesta, dovrà essere effettuata dal Comune al massimo entro i 60 giorni successivi alla scadenza del debito.

Art. 11 - Modalità di pagamento in caso di utilizzo occasionale saltuario e per le gare

1. L'utilizzo dell'impianto comporta il pagamento di una tariffa determinata in misura oraria o giornaliera, salvo le eccezioni previste o ammesse nel presente regolamento; spetta alla Giunta comunale la determinazione di tali tariffe tenendo conto, tra l'altro, dei costi di gestione con particolare riferimento ai consumi di energia elettrica, di riscaldamento e di acqua.
2. In caso di utilizzo occasionale saltuario nonché in occasione dello svolgimento di gare, il pagamento è dovuto prima dell'inizio dell'attività autorizzata e lo stesso diventa condizione per il rilascio dell'autorizzazione medesima; il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità organizzative che saranno individuate.

Art. 12 - Agevolazioni e gratuità.

1. La Giunta comunale, all'atto della determinazione delle tariffe di utilizzo di cui ai precedenti artt. 10 e 11, può individuare forme di agevolazione o di gratuità per talune categorie di utenti o per specifiche attività.
2. In caso di utilizzo occasionale saltuario, qualora venga richiesto e concesso il patrocinio comunale, la Giunta può concedere l'utilizzo gratuito dell'impianto.
3. Le Istituzioni scolastiche accedono gratuitamente all'impianto.

Art. 13 - Spazi pubblicitari

1. L'esposizione di messaggi promozionali o pubblicitari a mezzo cartelloni, striscioni ed ogni altro mezzo divulgativo all'interno dell'impianto dovrà essere preventivamente autorizzato con apposita richiesta all'ufficio comunale competente. La Giunta Comunale stabilirà i criteri e gli indirizzi generali per l'utilizzo di spazi pubblicitari da parte degli utenti o di altri richiedenti.

Art. 14 - Norme finali, transitorie ed entrata in vigore

1. Nel momento di prima applicazione del presente regolamento, specialmente se nel corso dello svolgimento della stagione sportiva, dovranno essere adottate tutte le determinazioni necessarie ed opportune per rendere i contenuti dello stesso applicabili in quanto compatibili.
2. In particolare, il calendario stagionale dovrà tenere necessariamente conto della situazione di fatto eventualmente già creatasi al momento dell'entrata in vigore delle norme regolamentari, senza arrecare pregiudizio alla programmazione dell'attività da parte degli attuali utenti; il pagamento relativo all'utilizzo dell'impianto è dovuto fino a 60 giorni antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, secondo le disposizioni che saranno adottate dalla Giunta comunale al proposito.
3. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività dell'atto deliberativo di adozione e dal tale momento si intende abrogata ogni eventuale diversa disposizione regolamentare o di altra natura disciplinante la medesima materia.